TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Presidente della Sesta Sezione Civile, delegato dal Presidente del Tribunale,

letto il ricorso depositato il 12.4.2021 con cui l'avv. Maria Giovanna Motta, difensore della [redacted] nel giudizio di divisione endoesecutivo rubricato al n 15087/2020 RG, ha richiesto l'autorizzazione ala notifica a mezzo pubblici proclami, con le modalità previste dall'art. 150 c.p.c., dell'ordinanza che ha disposto l'avvio del giudizio di divisione, emessa in data 19.11.2020, da intendersi qui integralmente richiamata;

rilevato che tra i beni oggetto del giudizio di divisione è compreso un immobile appartenente al debitore esecutato per la quota indivisa di 110,51/100000, sito a Catania c.da Vaccarizzo, censito al catasto Terreni del Comune di Catania al fl 68 p.lle 37, 2577, 2578, 2579, i cui comproprietari sono oltre 60 soggetti;

visto il parere favorevole formulato dal P.M.;

rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, visto l'art. 150 c.p.c.,

AUTORIZZA

La ricorrente [redacted] a procedere alla notifica dell'ordinanza che ha disposto l'avvio del giudizio di divisione, emessa in data 19.11.2020 - nonchè dell'ordinanza con cui è stata fissata la nuova udienza di prima comparizione per il 6.10.201 - ai comproprietari dell'immobile indicato in premessa a mezzo pubblici proclami, con le modalità previste dall'art. 150 c.p.c. nonché mediante pubblicazione integrale della detta ordinanza sul sito internet del Tribunale di Catania e sul sito internet del Comune di Catania.

Si comunichi

Catania, 12/05/2021

Il Presidente.

dott. Roberto Cordio

Firmato Da: CORDIO ROBERTO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6351d726f43ab795695595b9c08c6589

N. 905/2009 R. esec.

TRIBUNALE DI CATANIA

Sesta Sezione civile

ORDINANZA

Il Presidente, giudice dell'esecuzione;

letti gli atti della procedura esecutiva di cui sopra, promossa da [redacted];

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 11.11.2020; sentite le deduzioni delle parti; ritenuto che la presente procedura è stata avviata con il pignoramento delle quote di pertinenza dell'esecutato (in un caso pari alla metà, in vari casi pari ad ¼ dell'intero in altri casi di entità minore) del compendio immobiliare di seguito sinteticamente indicato:

A. Comune di Calatabiano - *Punto " A " Atto di Pignoramento*
- Unità Immobiliare - censita al C.F. al Fg. 26 – P.lla 22 – Sub. 3
- Terreno - censito al C.T. al Fg. 26 – P.lla 20 / PERIZIA ESTIMATIVA / **LOTTO A 1**

B. Comune di Camporotondo Etneo - *Punto " A " Atto di Pignoramento*
- Terreni - censito al C.T. al Fg. 7 – P.lla 62 / PERIZIA ESTIMATIVA / **LOTTO B**

C. Comune di Catania - *Punto " A " Atto di Pignoramento*
- Unità Immobiliari in Via Montepalma - censite al C.F. al Fg. 19 – P.lla 215 – Sub. Pignorati – Edificio Corpo Scala A - B - C - D / PERIZIA ESTIMATIVA / **LOTTI C 1 -C 2 -C 3**

D. Comune di Catania - *Punto " A + C " Atto di Pignoramento*
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 19 – P.lle 204 – 205 – 275 / PERIZIA /**LOTTI D1 – D2 – D3**
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 19 – P.lle 216 – 226 – 254 / PERIZIA /**LOTTI D1 – D2 – D3**
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 68 – P.lle 37–2577–2578–2579/PERIZIA /**LOTTI D1 – D2 – D3**

E. Comune di Misterbianco - *Punto " A " Atto di Pignoramento*
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 13 – P.lle 193 – 217 / PERIZIA / **LOTTI E1 – E2 – E3**
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 8 – P.lle 114 – 116 / PERIZIA / **LOTTI E1 – E2 – E3**
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 7 – P.lle 261 – 424 / PERIZIA / **LOTTI E1 – E2 – E3**

F. Comune di Misterbianco - *Punto " A + D " Atto di Pignoramento*
- Unità Immobiliari in Via Milano e Torino - censite al C.F. al Fg. 17 – P.lla 283 e 471 – Sub. Vari / PERIZIA ESTIMATIVA / **LOTTI F 1 –F 2 –F 3 –F 4 –F 5 –F 6 –F 7**

G. Comune di Motta S. Anastasia - *Punto " B " Atto di Pignoramento*
- Terreni – censiti al C.T. al Fg. 8 – P.lle 276–277–279–280 / PERIZIA ESTIMATIVA / **LOTTO G**

ritenuto che, alla luce della perizia di stima, non vi sono immobili (ad eccezione di quello sito in Misterbianco, via Milano 25, in catasto al Foglio 17, particella n.283, sub 9, peraltro di modesto valore) appartenenti in proprietà comune al solo esecutato ed al coniuge non esecutato (le cui quote non sono state oggetto di pignoramento) e che, in ogni caso, deve tenersi conto della circostanza (emergente dalla relazione integrativa alla perizia di stima e non controversa) che il regime di comunione dei beni tra i suddetti coniugi risulta cessato con l'insorgenza di una comunione ordinaria e quindi con la necessità di instaurare il giudizio divisionale in relazione a tutti i beni sopra indicati;

premesso che:

(a) il rito introdotto dalla legge 14.5.2005 n.80 ha attribuito al giudice dell'esecuzione *in ogni caso* (v. art.181 disp. att. c.p.c.) la competenza a istruire la causa di divisione incidentale all'esecuzione, e ciò, è ragionevole ritenere, anche allo scopo di contenere i tempi del processo ed affidarlo alle cure del giudice della procedura cui la divisione è finalizzata, ferma restando la natura contenziosa del processo (sia pure incidentale) di divisione;

(b) tale natura impone, comunque, di conformarsi ai principi generali che regolano l'introduzione del giudizio di cognizione e il diritto delle parti convenute al contraddittorio;

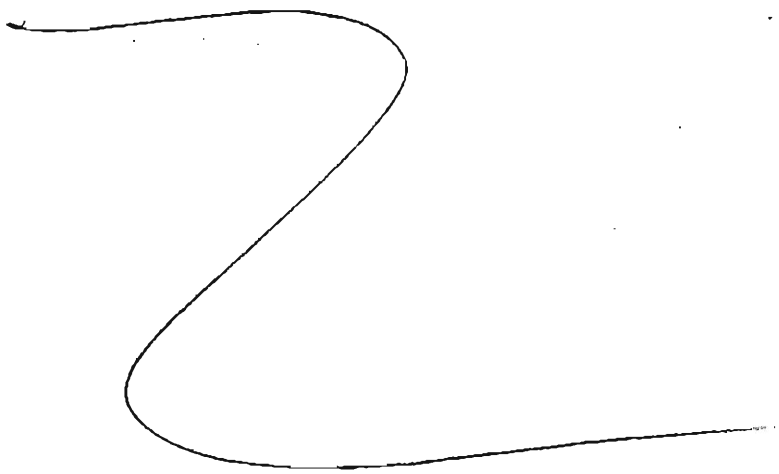

(c) può ammettersi che la domanda di divisione sia retta dall'istanza di vendita depositata dal creditore procedente (o da altro creditore intervenuto con titolo), poiché in definitiva il giudizio di divisione è funzionale all'apporzionamento della quota del debitore esecutato e/o alla liquidazione del bene comune ai fini del successivo riparto tra i creditori; è altresì da ammettere che tale atto giovi, oltreché al creditore istante, anche a tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, alla stessa stregua di ogni altro atto di impulso all'esecuzione;

(d) è al contrario lasciata in ombra nella riforma la tutela del diritto al contraddittorio delle altri parti che, non avendo interesse all'esecuzione, non si giovano dell'istanza di vendita (debitore, comproprietario non esecutato) o non abbiano attualmente manifestato un concreto interesse all'esecuzione (creditori iscritti non intervenuti); valgono però a colmare la lacuna i principi generali e pertanto deve assegnarsi a costoro – siano o meno comparsi all'udienza odierna – termine per il deposito di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di divisione; *tanto premesso*

considerato che *non* tutti gli interessati (creditore procedente, esecutato, comproprietari non esecutati, creditori personali di questi ultimi e creditori iscritti ma non intervenuti) sono stati presenti all'udienza [o comunque costituiti nel processo esecutivo a mezzo di avvocato] e ritenuto che, allo stato degli atti e considerate le stesse contestazioni dei creditori, non appare possibile la separazione in natura né sono emersi elementi di valutazione che inducano e reputare probabile la vendita delle singole quote ad un prezzo pari o superiore a quello stimato;

PQM

Visti gli artt. 601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.

ordina

procedersi alla divisione in relazione ai beni sopra indicati e per tal ragione **fissa innanzi a sé l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il 24.2.2021 h.9.15;**

manda

alla parte più diligente:

(a) di integrare il contraddittorio nei confronti degli interessati (v. sopra) non comparsi mediante notificazione della presente ordinanza almeno sessanta giorni prima della prossima udienza ***(termine concesso per l'integrazione del contraddittorio e pertanto da ritenersi perentorio)*** e di trascriverla entro 5 giorni dalla notifica ai sensi degli artt.1113 e 2646 cc;

(b) di iscrivere a ruolo la causa di divisione inserendo nel fascicolo d'ufficio , comparsa corredata da procura ed elezione di domicilio, copia dell'istanza di vendita e di questa ordinanza nel termine di giorni 10 dalla prima notificazione della presente ordinanza;

(c) di depositare nel fascicolo altresì copia del pignoramento e della relativa nota di trascrizione , copia della relazione di stima dell'esperto effettuata nella procedura esecutiva e della documentazione ipotecaria e catastale depositata nel fascicolo della procedura esecutiva ***nonché certificati ipotecari (o certificazione notarile sostitutiva) relativi alla quota dei comproprietari non esecutati per il ventennio anteriore alla trascrizione della presente ordinanza;***

(d) di notificare l'invito ad intervenire previsto dall'art.1113 cc ai soggetti indicati nella stessa disposizione risultanti dai certificati ipotecari relativamente alla quota di pertinenza dei comproprietari non esecutati;

assegna

termine fino a venti giorni prima della prossima udienza a debitore, comproprietari e creditori iscritti non intervenuti – siano essi comparsi ***[e costituiti]*** all'udienza odierna oppure no – per il deposito di comparsa di costituzione nel giudizio di divisione, con l'avvertenza che il deposito oltre il termine anzidetto implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c.;

DICHIARA SOSPESO

il processo di esecuzione, fintantoché sulla divisione non intervenga l'accordo delle parti o sentenza passata in giudicato,

Avverte

Il creditore procedente e intervenuti che intendano surrogarsi che ove non si ottemperi nel termine assegnato ad incardinare il giudizio di divisione incidentale la procedura sarà dichiarata improseguibile in relazione a detti beni.

Si comunichi alle parti costituite ed al custode nominato. Catania, 19/11/2020

Il G.E.

dott. Roberto Cordio

N. R.G. 15087/2020

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE TELEMATICO DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA

art.83, 7^ comma, lett. h), d.l. 17 marzo 2020 n. 18

Il giorno 24/02/2021, il Giudice, dott. Roberto Cordio,

visto l'art.83, comma settimo, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, (convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n.27) quale novellato dall'art. 221 comma 4° del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020 n. 77) che consente, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

visto il decreto comunicato in data 4.2.2021 con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di "note per trattazione scritta" del presente procedimento;

viste le note depositate:

dalla [redacted];

dalla [redacted],

da [redacted]

da [redacted]

da [redacted] in data 19.2.2021, tutte da intendersi parte integrante del presente verbale.

Rilevato che l'attrice [redacted] ha richiesto la concessione di apposito termine per il completamento delle notifiche dell'atto introduttivo nei confronti del debitore esecutato e di alcuni comproprietari dei beni indivisi oggetto del presente giudizio, stante la difficoltà dell'individuazione degli stessi nonché dei condividenti di [redacted] comparsi alla udienza del procedimento esecutivo dell'11/11.2020;

ritenuto che tale richiesta appare accoglibile, stante la sussistenza del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari dei beni oggetto del presente giudizio;

ritenuto che, al contempo, occorre invitare la parti costituite a dedurre in ordine alla circostanza sopravvenuta costituita dalla rinuncia parziale, da parte del creditore procedente Guber Banca S.p.a., agli atti esecutivi della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 905/2009 (in atto sospesa

Firmato Da: CORDIO ROBERTO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6351d726f43ab7956955595b9c08c6589

stante l'avvio del presente giudizio divisionale) limitatamente ai seguenti immobili pignorati in quota:

terreni siti in Catania, identificati al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 68 particelle 37, 2577, 2578, 2579.

PTM

Fissa nuova udienza di prima comparizione per il giorno 6.10.2021 h. 10.00. disponendo che le notifiche ai soggetti di cui in premessa dell'atto introduttivo e della presente ordinanza siano effettuate entro il 31.5.2021.

Si comunichi alle parti costituite.

Il Giudice

dott. Roberto Cordio

Firmato Da: CORDIO ROBERTO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6351d726f43ab78569559b9c08c6569